

Novara, 5 Marzo 2007

Spett.le Impresa

**Marcatura CE sui prodotti da costruzione  
(direttiva 89/106/CEE) relativa a  
Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di  
resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo**

L'Unione europea, ai fini dell'applicazione della Direttiva 89/106/CEE, riguardante la sicurezza dei prodotti nelle opere, ha demandato al CEN l'elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni, da applicare nei Paesi dell'Unione.

In Italia il D.P.R. n. 246/1993 ha recepito tale direttiva e ne è diventato Regolamento di attuazione.

Tale D.P.R. richiede che tutti i prodotti commercializzati in ambito CE abbiano obbligatoriamente la marcatura CE entro un periodo stabilito; il D.P.R., infatti, all'Art. 11 chiarisce che i prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.

Di seguito elenchiamo i prodotti, la norma di riferimento e la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.

<b>NORMA UNI</b>	<b>TITOLO</b>	<b>PERIODO DI COESISTENZA</b>	<b>SISTEMA DI ATTESTAZIONE</b>
<b>UNI EN 14351-1</b>	<b>Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo</b>	<b>01/02/2007 01/02/2009</b>	<b>3</b>

La conformità alle rispettive norme di riferimento viene attestata attraverso prove di tipo elencate nelle appendici ZA, implementazione di un sistema di controllo di produzione di fabbrica (FPC) e livello di attestazione richiesto.

Una volta verificati tutti i requisiti, il produttore può apporre la marcatura CE attestante la conformità del prodotto direttamente sullo stesso, oppure sui documenti commerciali di accompagnamento (es. sulle bolle di consegna).

Per ulteriori informazioni e preventivi, contattare il sig. Pizzo Ferruccio presso:  
ufficio tel. 0321 / 30382  
e-mail [vbmsystem.com](mailto:vbmsystem.com)